

OSSERVATORIO PER
LA FUNZIONALITÀ DEGLI UFFICI GIUDIZIARI
MAGISTRATI-AVVOCATI

*PROPOSTA DI “PROTOCOLLO” PER LA GESTIONE DELLE
UDIENZE CIVILI DEL TRIBUNALE DI PALERMO*

Tutti i Giudici del Tribunale dovrebbero uniformare tra loro il metodo di trattazione dell’udienza: si avverte perciò la necessità di uniformare tra i vari Magistrati un unico criterio nella trattazione delle cause e nella gestione delle udienze, con periodiche riunioni dei giudici della sezione (eventualmente su impulso del Presidente di Sezione) per il confronto su tematiche di carattere generale in modo da assicurare tendenziale uniformità di giudizio

Il metodo elaborato congiuntamente dall’Osservatorio è il seguente:

> SETTORE ORDINARIO

1. CRITERI DI TRATTAZIONE DELLE UDIENZE.

A) Orario di trattazione delle cause.

Le Cancellerie cureranno l’affissione del ruolo d’udienza almeno con **24** ore d’anticipo, sì da consentire di conoscere l’ordine di trattazione delle cause.

Si raccomanda che:

a) l’udienza venga tendenzialmente divisa in due fasce orarie: la prima dedicata a cause con incombenti di minor durata (trattazione in senso stretto); la seconda dedicata a cause che richiedano incombenti di maggior durata (istruttoria e/o provvedimenti cautelari); il mancato rispetto

dell'orario e/o della fascia potrà comportare la trattazione “in coda” (alla fine della “fascia”) del procedimento;

b) negli atti difensivi che richiedono la fissazione dell'udienza ad opera della parte l'orario d'udienza sia indicato nelle ore 9 e ss.;

c) per ciascuna causa, o gruppo di cause, sia fissato un orario di trattazione;

d) nella determinazione dell'orario dell'udienza di rinvio il giudice tenga conto della sua prevedibile durata anche sulla base delle indicazioni degli avvocati;

e) i provvedimenti ex art. 309 c.p.c. vengano adottati dal giudice dopo un'ora dall'orario indicato e, comunque, non prima delle ore 11:00;

f) cause ante-novella (del 2005): all'udienza di I trattazione, il Giudice può assegnare i termini – se richiesti – ex art. 183 V comma c.p.c. (per la precisazione e/o modificazione delle domande ed eccezioni proposte) – ed anche (sempre se richiesti) i termini ex art. 184 c.p.c. per le deduzioni istruttorie e per il deposito dei documenti ed i termini per le repliche e l'articolazione delle prove contrarie. Ciò consentirebbe di eliminare nei fatti un'udienza (quella ex art. 184 c.p.c.), in cui sovente vengono chiesti ulteriori termini per deduzioni istruttorie, deposito documenti e repliche;

g) cause post-novella: all'udienza di comparizione-trattazione, il Giudice (ove non sia necessario adottare altri provvedimenti) assegna i termini – se richiesti – ex art. 183 VI comma c.p.c. (per la precisazione e modificazione delle domande ed eccezioni proposte, nonché per le deduzioni istruttorie e le repliche) – con fissazione di altra udienza per la trattazione; nel caso sia necessario per il tema trattato o per richieste preliminari delle parti (ad esempio, istanze ex art. 648 c.p.c., con convenuto-opposto costituito in udienza), differisce la trattazione a breve, eventualmente assegnando termine per lo scambio di note ex art. 170 c.p.c.: solo all'esito assegnerà i termini ex art. 183 VI co. c.p.c.; nel caso, poi, che assegni detti termini con scioglimento di riserva, adotterà criteri per decorrenza paritetica e certa dei termini stessi (ad esempio, ordinanza riservata depositata in Cancelleria il 3 dicembre: considerando i tempi per le comunicazioni, il Giudice potrà indicare quale data di decorrenza dei termini 30+30+20 la data del 20 dicembre);

h) le memorie delle parti contenenti istanze istruttorie conterranno analitica indicazione di tutti i mezzi di prova, raccomandando di non limitarsi ad un mero richiamo ad atti precedenti; col provvedimento ammissivo, il giudice indicherà specificamente il numero di testi che saranno sentiti, esercitando eventualmente il potere di riduzione della lista testi previsto dall'art. 245 c.p.c. e garantendo nei limiti del possibile un tempo adeguato per l'assunzione di tutti i testi indicati nel suo provvedimento;

i) al momento del deposito delle comparse conclusionali, comunque, entro il termine per il deposito delle memorie di replica, ovvero poco prima della discussione (ove prevista) gli avvocati possono allegare informalmente al proprio fascicolo di parte un dischetto informatico che contenga tutti gli scritti difensivi, prodotti nel corso del giudizio, o inviarli per e-mail al giudice; ciò al solo scopo di consentire al Giudice, previa verifica della corrispondenza agli atti prodotti, una più semplice lettura e consultazione degli atti processuali (nessuna conseguenza processuale può essere connessa al mancato deposito del dischetto informatico).

Verbale d'udienza

a) in mancanza di cancelliere, il verbale è redatto direttamente dal giudice o dagli avvocati, sempre innanzi al giudice;

b) la verbalizzazione può essere sintetica, ma deve contenere tutte le istanze delle parti;

c) con scambio con la controparte, sono ammesse note a verbale predisposte in via anticipata dalle parti, purché presentino forma adeguata e contenuta all'essenziale, evitando la ripetizione di argomentazioni già svolte;

B) Rinvii d'udienza.

Si raccomanda che:

a) il giudice, nel fissare la data di prosecuzione delle cause, disponga rinvii delle udienze il più possibile contenuti nel tempo;

b) il giudice fissi comunque i rinvii d'udienza a distanza tale da consentire l'efficiente gestione amministrativa del fascicolo (almeno 7 giorni);

c) se per motivi d'urgenza è necessario un rinvio più breve, il giudice evidenzi il fascicolo alla cancelleria;

d) in caso di rinvio con assegnazione di termini, il giudice fissi l'udienza:

- almeno 10 giorni dopo la scadenza dell'ultimo termine, al fine di consentire il tempestivo inserimento degli atti a cura della cancelleria;

- a distanza il più possibile contenuta rispetto alla scadenza dell'ultimo dei termini concessi;

- PER I RINVII D'UFFICIO :

Dovrebbe essere predisposto un meccanismo di comunicazione anticipata dei rinvii d'ufficio, non appena è nota la causa del rinvio; ove possibile, il Giudice, tramite la Cancelleria, darà notizia

al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (che ne curerà l'inserimento sul sito) verrà dato avviso alle parti delle cause ove è prevista assunzione di prove e/o conferimento di incarico a CTU.

L'affissione dell'avviso la mattina dell'udienza crea indubbi disagi a tutti gli operatori.

C) Regole in caso di assenza, sostituzione o impedimento dell'udienza

Si raccomanda che:

a) il giudice, in caso di impossibilità a tenere l'udienza già fissata, organizzi la propria sostituzione (eventualmente con GOT) con congruo anticipo, assicurandone la tempestiva comunicazione da parte della cancelleria per i casi di udienze istruttorie con audizione di testi o giuramento CTU, che saranno differite a udienze prefissate;

b) gli avvocati, in caso di impossibilità a presenziare in udienza, assicurino la sostituzione con un collega a conoscenza della causa;

c) gli avvocati, ove a conoscenza di circostanze ostative al prefissato svolgimento dell'udienza (es. accordi transattivi o perdita di capacità delle parti), comunichino tali impedimenti al giudice e alle controparti con congruo preavviso.

D) Testimoni

Si raccomanda che:

a) nella stesura degli atti di causa, gli avvocati indichino i testi con specifico riferimento ai capitoli sui quali si chiede che ogni teste sia sentito;

b) gli avvocati provvedano alla citazione dei testi in modo che questi ultimi vengano a conoscenza della data di udienza con congruo anticipo;

c) il giudice disponga l'accompagnamento coattivo del teste dopo la sua mancata comparizione ad almeno due udienze senza giustificato motivo.

E) Costituzione, fascicolo di parte, documenti, atti

Si raccomanda agli avvocati:

a) di produrre i documenti numerandoli e descrivendoli singolarmente con unica numerazione progressiva, indicandoli in calce all'atto cui vengono allegati e aggiornando di volta in volta l'indice originario;

b) di rispettare e aggiornare la numerazione progressiva con l'indicazione specifica dei documenti anche in caso di produzione a verbale;

c) di rilegare i fascicoli di parte in modo da consentire una facile estrazione dei documenti;

d) di inserire nell'intestazione di tutti gli atti depositati (ivi inclusi gli atti di citazione testi) il numero di Ruolo Generale adeguatamente evidenziato;

e) di ritirare i fascicoli di parte dopo la definizione della causa;

f) nell'udienza di p.c., le conclusioni devono essere riportate per esteso e non è sufficiente il richiamo a "tutti" gli atti difensivi;

g) costante dialogo con i giudici per evitare spreco di attività: ove possibile, comunicazione preventiva ed informale al giudice (anche telefonica) di accordi transattivi (o richieste di differimento a ciò finalizzati) o perdita di capacità delle parti;

h) comunicare tempestivamente alle cancellerie eventuali variazioni dei propri recapiti;

F) CTU

Si raccomanda al giudice:

a) nell'ordinanza che ammette la CTU, di formulare il quesito ed indicare i riferimenti identificativi conosciuti del Consulente;

b) di concentrare in apposite udienze (o in orari predeterminati in caso di specifiche esigenze) i giuramenti dei ctu, per non appesantire le altre udienze istruttorie, e di facilitare le comunicazioni della cancelleria (anche telefoniche, via fax o via e-mail) ;

c) all'udienza di conferimento dell'incarico o in sede di formulazione del quesito:

I) di invitare il CTU a depositare per tempo la relazione, avvertendolo sin da subito della necessità di formulare apposita istanza in caso di necessità di differimento, ed evidenziando al CTU le conseguenze del mancato rispetto di tale termine (riduzione dell'onorario a norma dell'art. 52 del D.P.R. n. 115/02).

II) di invitare i difensori a far sì che i CTP partecipino attivamente alle operazioni di consulenza, onde formulare nel corso delle operazioni le osservazioni opportune, sì da consentire al CTU di prendere posizione su di esse;

III) di invitare il CTU a depositare tante copie quante sono le parti costituite della relazione e dei relativi allegati (anche su supporto informatico e con trasmissione via e-mail);

IV) di concedere alle parti un termine per il deposito di note finali sulla CTU (ove depositata in termini) fino a 10 giorni prima dell'udienza di rinvio, da fissare tenendo conto dell'eventuale complessità dell'incarico, e comunque sì da consentire il vaglio dell'elaborato in tempi congrui.

G) Provvedimenti del giudice

Si raccomanda:

a) al giudice, ove possibile, di redigere con l'ausilio di strumenti informatici il verbale ed i provvedimenti e di firmare questi ultimi con l'indicazione del proprio nominativo;

b) agli avvocati, ove possibile, di verificare personalmente, mediante accesso in cancelleria, l'emissione del decreto pronunciato dal giudice su istanza depositata fuori udienza;

c) ove consentito dal tema processuale, preferire la trattazione orale ex art. 281 sexies c.p.c., per una ulteriore velocizzazione nella fase finale del processo – e cioè: discussione orale alla stessa udienza di precisazione delle conclusioni o, su richiesta di parte, in un'udienza successiva; lettura immediata del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto che sorreggono la decisione (la concisa redazione della sentenza contenuta nel verbale) -.

> SETTORE LAVORO.

A) riserva di una "corsia preferenziale" alle cause di assistenza obbligatoria e di licenziamento, o assimilabili sia nella fissazione della 1^a udienza che nella modulazione dei rinvii istruttori sino all'udienza di decisione;

B) concentrazione tendenziale delle cause mature per la decisione nella prima fascia oraria di udienza, e riserva alla fascia successiva dell'istruzione orale;

C) fissazione di un orario di trattazione per ciascuna causa o gruppo di cause (seriali), determinando l'intervallo tra una causa e l'altra in funzione della sua prevedibile durata;

D) riduzione della lista testi in modo da interrogare (salvi ovviamente i casi particolari) non più di due testi per capitolo di prova;

E) concentrazione in apposite udienze (non più di una al mese) dei giuramenti dei ctu medico legali nelle cause di invalidità o di infortuni, per non appesantire le altre udienze istruttorie e facilitare le comunicazioni della cancelleria.

> SETTORE FAMIGLIA.

A) riserva di una "corsia preferenziale" alle cause in materia di famiglia e di azioni di stato o di obbligazioni alimentari ed assimilabili, sia nella fissazione della prima udienza che nella modulazione dei rinvii istruttori sino all'udienza di decisione, sia, ove possibile, nella scelta del sito e delle modalità con cui tenere le udienze, al fine della salvaguardia del rispetto della privacy;

B) all'udienza di comparizione il Presidente sentirà i coniugi prima separatamente, mentre i difensori, limitatamente a questa prima fase, potranno acconsentire a non presenziare all'audizione dei loro assistiti; successivamente, nella fase in cui i coniugi vengano sentiti congiuntamente, sarà consentita la presenza dei difensori, ai quali verrà preventivamente data lettura delle dichiarazioni rese dalle parti;

C) al fine di garantire l'assoluta riservatezza, in tutti i casi in cui sarà necessaria - e, particolarmente, nell'ambito delle cause in materia di famiglia - l'audizione dei minori - come, pure, quella delle persone nelle cause di stato - avverrà sempre nell'ambito di udienze appositamente fissate e previo accordo con il giudice.

Gli avvocati cureranno di sollecitare le parti assistite di non portare con sé i figli minori, se non richiesto dalla procedura; proveranno a redigere apposite istanze per le richieste che possano incidere sui provvedimenti già resi.

Tali udienze verranno fissate possibilmente in luoghi appositamente e preventivamente destinati.

Ove tenute nei locali del Tribunale, preferibilmente in tarda mattinata o, comunque, in un orario che consenta la trattazione singola della causa, in un clima il più possibile disteso e senza la presenza in aula di soggetti ulteriori rispetto ai protagonisti del processo.

Al fine di garantire la spontaneità del minore nelle dichiarazioni che renderà, il giudice, prima dell'esame, inviterà i genitori a lasciare l'aula.

Al fine di tutelare la sua riservatezza, l'esame del minore - che dovrà essere rigorosamente verbalizzato - verrà condotto esclusivamente dal Giudice, ove possibile e necessario con l'assistenza di un ausiliario psicologo, e durante il medesimo i procuratori non interloquiranno.

Prima dell'esame, ove lo ritengano, i difensori potranno presentare al giudice un informale elenco di domande da rivolgere al minore, che verranno formulate se ritenute pertinenti e necessarie al fine del decidere.

Terminato l'esame, il minore verrà fatto allontanare dall'aula e le parti, ove strettamente necessario, sottoporranno al Giudice le ulteriori tematiche che ritengano debbano essere approfondite.

Quindi, ove richiesto e ritenuto opportuno e necessario, il giudice disporrà il richiamo del minore per completare l'esame.

Gli avvocati cureranno di evitare di dibattere temi della causa in presenza del minore.

Il presente testo viene redatto in data 7 maggio 2008.

E' stato approvato dall'Assemblea congiunta magistrati-avvocati tenutasi il 18 giugno 2008, e sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Palermo Giovanni Bosco Puglisi, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Enrico Sanseverino, dal segretario della Giunta sezionale ANM Palermo Giuseppe De Gregorio.